

CARLO ALBERTO BIGGINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

INTORNO ALLA RIFORMA FASCISTA
DEI CODICI DI DIRITTO PRIVATO

DISCORSO

PRONUNCIATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1937 XV

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA - MCMXXXVII - XV

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

Comunico alla Camera che, data l'ora tarda, l'onorevole camerata Biggini è l'ultimo oratore che parlerà questa sera.

BIGGINI. Onorevoli camerati, ho chiesto di parlare sullo stato di previsione di questo bilancio perchè se la relazione, che il camerata Carapelle, con apprezzata competenza e con particolare cura, ha redatto, si presenta esauriente per le altre attività di questo Ministero, non altrettanto si può dire per la parte dedicata all'importante e delicato problema della riforma dei codici di diritto privato.

Qualche cosa di più si poteva desiderare dalla relazione Carapelle, anche perchè egli afferma che « i lavori per la riforma del Codice civile sono ormai entrati nella loro fase conclusiva », e che « sostanzialmente la mirabile costruzione può già dirsi segnata in tutte le sue linee ».

Il problema, onorevoli camerati, è così vasto e così importante che qualsiasi modesto contributo critico non potrà non essere benevolmente ascoltato da Sua Eccellenza Solmi, che, in questo grande momento storico, presiede alla riforma del diritto esistente con autentica autorità di insigne storico e di acuto e profondo giurista.

In ordine al problema generale della riforma dei codici sono stati sollevati alcuni dubbi, che

Ed è proprio per questa esigenza storica che non si tratta affatto di lasciare immutati i fondamentali principi degli istituti, poichè un conto è parlare degli istituti, quali la famiglia, la proprietà, ecc. che nessuno più del Fascismo vuole a fondamento dello Stato e della società, ed un conto è parlare dei principi che dovranno reggere questi istituti, e ai quali questi istituti dovranno ispirarsi (Applausi).

È solo dal modo e dal come i principi fascisti penetreranno negli istituti, che noi potremo parlare di ordinamento giuridico fascista della famiglia e della proprietà; di regime giuridico fascista delle obbligazioni e dei contratti; di ordinamento corporativo fascista delle professioni e della produzione e, non dimentichiamolo, delle società commerciali e di tutte quelle imprese di pubblico interesse, di quelle aziende produttive nelle quali interviene, più o meno direttamente, lo Stato attraverso la corporazione.

Se noi, Camerati, eccettuamo alcuni studi che hanno cercato di precisare il valore dei principi e degli istituti fascisti nel campo del diritto, e la chiara e precisa volontà di Sua Eccellenza Solmi, per il quale, giustamente, la riforma dei Codici è « un fatto squisitamente politico », e consideriamo che solo attraverso la codificazione del nuovo diritto fascista il Regime fisserà e tramanderà l'essenza della sua dottrina morale e politica, dobbiamo riconoscere, poichè la delegazione è anteriore a tutta l'opera di trasformazione spirituale ed istituzionale compiuta dalla Rivoluzione, che le discussioni, che potevano costituire una direttiva di massima, si sono svolte nell'ambiente spirituale e dottrinale che precede il Fascismo, e che quasi sempre con il Fascismo nulla ha a che fare, e che con il Fascismo è anzi in contrasto (Applausi, approvazioni).

rire e di costringere le nuove forme, i nuovi istituti, il nuovo ordinamento entro gli schemi preesistenti, ossia di incasellare tutte le riforme uscite dalla Rivoluzione nei quadri del vecchio ordinamento.

Di qui la necessità di elaborare e sistemare scientificamente, e quindi sotto l'aspetto giuridico, questo grandioso processo di trasformazione dello Stato italiano: sotto l'aspetto giuridico, poiché il diritto nella cui rigida e precisa norma è contenuto sempre tutto il processo di elaborazione sociale di una determinata epoca storica, non può non essere per il Fascismo, dove anzi essere, la comprensione e l'attuazione formale delle nuove esigenze spirituali, politiche e sociali.

E questa elaborazione sarà veramente scientifica solo se così intesa, e se capace di risalire ai principi, criticando aspetti e fondamenti della vecchia scienza giuridica, la quale se riuscisse a ricondurre nei suoi schemi tradizionali i nuovi istituti, finirebbe per svuotarli del loro spirito, del loro valore storico, e, quindi, anche della loro vera e reale natura giuridica. *(Approvazioni)*

La progressiva e creatrice realtà storica della nostra epoca non può essere intesa e indifferentemente posata entro le vecchie forme.

La dogmatica giuridica non può sottrarsi all'azione dei principi che regolano la produzione del diritto, e che impongono la ricostruzione e la sistemazione degli istituti in armonia con le esigenze della vita e della realtà politica e giuridica.

Data una teoria del diritto aderente alle esigenze ed alle esperienze dello Stato contemporaneo come Stato Fascista, è data anche l'esigenza dottrinale di una revisione della dogmatica positiva.

Bisogna tener conto che i dogmi giuridici si sono venuti costituendo su una base difettosa,

come ha acutamente affermato De Francisci: giacchè l'oggetto delle operazioni logiche, mediante le quali la dogmatica vuol pervenire a formule generali, e quindi, attraverso definizioni e classificazioni, alla costruzione del sistema, è costituito *esclusivamente* dalle norme contenute nelle fonti formali.

E, del resto, chi può oggi negare che quando la scienza giuridica, specie quella civilistica, pretende di svolgersi con piena autonomia scientifica nei riguardi della stessa realtà giuridica, non tiene conto del suo vizio di origine? Essa apparisce permeata e saturata dei principi dell'individualismo liberale, in modo che i suoi risultati rispondono in sostanza alla valutazione degli scopi attribuiti all'ordinamento giuridico dalle condizioni generali (politiche, sociali, economiche) dominanti in quell'ambiente storico.

Il nuovo ordinamento, i nuovi organismi istituzionali, espressioni di nuove e più alte concezioni politiche e sociali, vanno intesi ed elaborati secondo nuovi schemi e forme giuridiche: e questa elaborazione sarà vuota di senso, se non si baserà sopra una concreta consapevolezza della nuova realtà storico-politica, per attingere appunto da essa il nuovo diritto.

Ma tutto ciò non sarà possibile se non risalendo ai principi per ogni singolo istituto che si voglia giuridicamente fissare e saldare nell'unità del nuovo ordinamento: difatti ogni istituto, e unitariamente tutto l'ordinamento, non può essere sistemato senza essere inteso, e non può intendersi se non riconnettendolo a quelle concezioni ideali di cui è espressione, e che a loro volta sorgono dai reali aspetti della vita sociale fascista, dalle nuove condizioni storiche.

Come la delegazione del 1925 per la riforma dei codici, dice di « conservare immutati i fonda-

esercizio del diritto individuale, ed un'altra è considerare l'obbligazione di porre i poteri individuali al servizio sociale (*Approvazioni*).

La subordinazione dell'uso privato dei beni agli interessi pubblici prevalenti è avvenuta, anche se ciò non espressamente sancito, con il riformare profondamente la proprietà, con l'elevarla a fonte di veri e propri doveri positivi, rispetto all'utilizzazione delle cose. In conseguenza, il diritto del proprietario allo sfruttamento della cosa si è convertito in dovere giuridico per modo tale che la proprietà è un contropiede dove si diramano precisi obblighi. La proprietà da diritto puramente individuale acquista funzione sociale: onde il diritto positivo garantirà la libertà del proprietario in quanto adempia alla funzione sociale che gli incombe, per il fatto medesimo di essere proprietario. Ossia il proprietario ha il dovere e il potere di impiegare la cosa che detiene alla soddisfazione dei bisogni individuali, per la ragione che la conservazione e lo sviluppo fisico, morale, intellettuale dell'individuo è necessario alla conservazione e allo sviluppo della società nazionale; il proprietario ha il potere e il dovere di impiegare la cosa alla soddisfazione dei bisogni comuni, in modo che non gli sia permesso di lasciare la cosa in abbandono senza rendimento economico, quando il suo sfruttamento normale sarebbe capace di assicurare la soddisfazione di dati bisogni collettivi, ed in modo ancora che non gli sia permesso impiegare la sua ricchezza per un fine egoistico ed in guisa da renderla incapace di produrre la sua utilità sociale.

A questo concetto ci sembrano ispirate alcune leggi speciali, come quelle sulla bonifica integrale, sui consorzi, sulle trasformazioni fondiarie, sugli usi civili, sulle concessioni minerarie, sulla proprietà dei beni immateriali, per non

parlare dell'influenza esercitata proprio su alcuni principi del diritto di proprietà dai contratti collettivi in materia di lavoro agricolo.

Ma sulle particolari leggi, sulle singole istituzioni positive, sovrasta quell'atto che segna veramente un nuovo corso nella storia politica e sociale della Nazione italiana: la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni riassumono nel loro complesso lo spirito della legislazione fascista. Mirando la Carta del lavoro a stabilire l'uguaglianza di tutte le categorie di fronte allo Stato, e non tanto uguaglianza formale e giuridica, quanto politica e sindacale, sulla base del principio di subordinazione dell'individuo, anche nella sfera dell'attività economica, ai fini dello Stato, essa investe le nozioni fondamentali del diritto, come sono quelle di «soggetto», di «diritto soggettivo», di «ordine pubblico», di «interesse», di «equità», di «responsabilità», di «dovere»; ed introduce nel diritto il fatto «lavoro», in quella significazione e in quella portata assolutamente sconosciuta agli attuali Codici di diritto privato.

Si delinea, quindi, come fine dell'ordinamento, della convivenza giuridicamente ordinata, la realizzazione del benessere solidale, in cui trovano soddisfazione l'esigenza dell'autonomia del soggetto, e l'esigenza dell'obiettività del compito e della norma di vita comune della società fascista. E questa solidarietà, che possiamo chiamare giustizia, idea fondamentale di ogni sistema giuridico, svolge da sé tutta la ricchezza del suo contenuto storico.

L'unificazione degli interessi e degli obiettivi particolari, in cui si afferma la coscienza chiara della solidarietà, è il risultato cui convergono gli sforzi per i beni particolari, che assicurano l'indipendenza economica, la parità giuridica, la partecipazione all'opera comune.